

CHIESA EVANGELICA VALDESE DI TORINO

NOTE SULLA COMPILAZIONE DEL MODULO “DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO”

La legge 22 dicembre 2017 n. 219 contempla la possibilità di redigere un testamento biologico, ora denominato “disposizioni anticipate di trattamento” (DAT), e detta le norme riguardanti la sua validità, registrazione e conservazione.

Ai sensi della legge, le DAT devono essere redatte secondo una delle seguenti modalità (art. 4, comma 6):

- per atto pubblico, rivolgendosi a un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede ai sensi del c.c. art. 2699;
- per scrittura privata autenticata, rivolgendosi anche in questo caso a un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad autenticare la firma;
- per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro.

Circa la formulazione delle DAT, la legge non dà alcuna disposizione vincolante, pertanto è possibile adottare un testo personalizzato, oppure utilizzare un modulo messo a disposizione da altri. Il modulo messo a disposizione dalla Chiesa Valdese di Torino, opportunamente modificato rispetto a quello precedente l'entrata in vigore della legge 219/2017, è stato predisposto in particolare per coloro che intendono avvalersi del notaio di fiducia della Chiesa per l'autenticazione della firma, sia che redigano le DAT per la prima volta, sia che abbiano depositato in precedenza il proprio testamento biologico presso la Chiesa e desiderino rinnovarlo ai sensi della legge vigente. Diversamente, è comunque possibile utilizzarlo indifferentemente per ognuna delle procedure previste dalla legge, seguendo però le indicazioni fornite dal notaio, pubblico ufficiale o l'incaricato del Comune a cui ci si rivolge.

Il modulo può essere ritirato a Torino presso la segreteria della Chiesa Valdese in corso Vittorio 23, oppure presso la Libreria Claudiana in via Principe Tommaso 1, o infine scaricato dal sito internet www.torinovaldese.org

COMPILAZIONE DEL MODULO

Si consiglia di compilare il modulo con calma, prendendo tutto il tempo necessario a riflettere e parlandone eventualmente col proprio medico di fiducia.

Il **fiduciario** indicato deve essere una persona che sappia interpretare il volere dell'interessato di fronte a situazioni mediche di vario tipo, anche non contemplate nel documento. E' utile ricordare che, qualora si rendesse necessario il suo intervento, il fiduciario avrebbe su di sé una grande responsabilità.

Si è preferita una **formulazione generale**, di indirizzo, sui trattamenti da intraprendere qualora ci si trovi nell'impossibilità di esprimere le proprie volontà nelle situazioni cliniche esplicitate nel documento. Ciò per due motivi:

- le situazioni cliniche che possono presentarsi possono essere le più diverse e di solito sono sempre molto complesse, per cui è praticamente impossibile anticipare a priori una scelta precisa (es. trasfusioni sì/no, dialisi sì/no, ecc.)
- si è cercato di predisporre un testo che, sebbene modificabile in qualunque momento e più volte, conservi negli anni una sua attualità e attuabilità, anche a fronte dei continui progressi della medicina e delle tecniche mediche.

I punti salienti messi in evidenza sono che vengano intrapresi tutti i provvedimenti atti ad alleviare la sofferenza e non venga praticato l'accanimento diagnostico-terapeutico, principi in accordo col nuovo Codice di Deontologia Medica (cfr. articoli 3 e16), e in ogni caso con la legge 219/2017

E' comunque lasciato un ampio spazio per poter esprimere **direttive più precise** riguardo a che vengano intrapresi provvedimenti come: nutrizione artificiale, idratazione artificiale, rianimazione cardiopolmonare, respirazione meccanica, trasfusioni di sangue, dialisi, interventi chirurgici d'urgenza, terapie antibiotiche o altre misure che via via le nuove tecniche mediche possono offrire per il prolungamento della vita.

Tali direttive possono inoltre essere discorsive e riguardare anche altri aspetti, come per esempio precisare il momento o la particolare condizione clinica in cui fare iniziare le disposizioni, oppure indicare la possibilità che il fiduciario nel prendere le decisioni possa avvalersi della consulenza di un medico di fiducia o di un ministro di culto espressamente indicati.

Se lo spazio "altre direttive" non è sufficiente, si può aggiungere un foglio che verrà allegato al modulo già compilato e sottoscritto insieme a questo. **Se tale spazio viene lasciato in bianco lo si deve barrare.**

FIRME

La **firma del disponente** va apposta in presenza del notaio all'atto dell'autenticazione.

La **firma del fiduciario** non va **mai apposta prima**. Se è **presente** al momento in cui il disponente sottoscrive le DAT, il fiduciario può firmare, per accettazione della nomina, in presenza del notaio: in tal caso l'autenticazione delle DAT comprende anche la nomina del fiduciario, e l'originale del documento - se il disponente lo desidera - **può essere depositato** presso il notaio.

Se il fiduciario **non è presente** al momento in cui il disponente sottoscrive le DAT, può accettare la nomina in un secondo momento (art. 4, comma 2) sottoscrivendo lo stesso documento oppure un atto apposito (anche questo disponibile in segreteria o sul sito www.torinovaldese.org): in questo caso l'originale del documento **non può essere depositato** presso il notaio, dal momento che per legge non è possibile modificare un documento già depositato, né aggiungervi un allegato, se non ripetendo nuovamente la stessa procedura.

Benché non espressamente previsto dalla legge, il modulo è predisposto per la nomina anche di un **fiduciario supplente** per il quale valgono le stesse indicazioni sopra riportate.

DOCUMENTI

Per la sottoscrizione delle DAT davanti al notaio, occorre portare

- almeno due copie del modulo compilato (una per il disponente e una per il fiduciario);
- eventualmente una copia in più da lasciare in deposito presso il notaio, e/o una per il fiduciario supplente;
- documento d'identità del disponente più una fotocopia;
- fotocopia del documento d'identità del fiduciario (utile anche l'originale se il fiduciario è presente).

n.b. A parte la copia eventualmente depositata presso il notaio, ogni altra copia delle DAT conservata dal disponente e dal fiduciario andrebbe corredata di una fotocopia dei rispettivi documenti d'identità.

RINNOVO, MODIFICA O REVOCA DELLE DAT

Ai sensi della legge 219/2017, con le medesime forme le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento (art. 4, comma 7).

INFORMAZIONI

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi in segreteria o consultare il sito www.torinovaldese.org